



**PROCURA GENERALE**

della Corte di cassazione

**Terza Sezione civile**

**Udienza pubblica del 5 aprile 2022**

**Ricorso R.G. n. 22432 2019; n. 20 del ruolo**

**Rel. Cons. Fanticini**

**Conclusioni del P.M. ex art. 23, comma 8-bis, d.l. n. n. 137 del 2020, inserito  
dalla legge di conversione n. 176 del 2020**

**IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE**

***Letti gli atti;***

premesso che per la compiuta esposizione del fatto e della vicenda processuale l'Ufficio rinvia alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte in atti,

***osserva***

I fatti ancora rilevanti ai fini delle presenti conclusioni possono essere sintetizzati come segue:

la Banca \_\_\_\_\_  
(nella cui posizione è ora subentrata la \_\_\_\_\_, e per  
essa, la \_\_\_\_\_, già \_\_\_\_\_) interveniva nella espropriazione promossa  
dalla \_\_\_\_\_ (quale mandataria di \_\_\_\_\_) in danno dei debitori  
e \_\_\_\_\_ chiedendo di partecipare alla distribuzione per la

soddisfazione di un credito rinveniente da un contratto di apertura di credito stipulato dalla citata Banca ( ) con la ( ) e garantito proprio dall'immobile pignorato, in virtù dell'ipoteca volontaria concessa, a garanzia delle obbligazioni assunte dal correntista, proprio dai predetti eseguiti

nel corso dell'udienza di distribuzione la ( ), subentrata al creditore pignorante, proponeva controversia distributiva assumendo che la Banca ( ) non avrebbe potuto essere utilmente collocata nel piano di riparto a causa della inammissibilità formale del ricorso ex art. 499 c.p.c. (non corredato dell'estratto autentico delle scritture contabili) nonché della insussistenza delle condizioni per conseguire la attribuzione delle somme di cui era stato previsto il pagamento a suo favore;

il giudice dell'esecuzione rigettava le predette deduzioni con ordinanza confermata dal Tribunale, in virtù di sentenza emessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

Il Tribunale disponeva il rigetto dell'opposizione per le seguenti argomentazioni:

- il ricorso per intervento della Banca ( ) non è fondato su titolo esecutivo ma è, pur tuttavia, ammissibile perché è stato formalizzato in virtù di una causa di prelazione iscritta sull'immobile in data antecedente alla trascrizione del pignoramento e, dunque, in presenza di una condizione legittimante che non imponeva il deposito dell'estratto autentico delle scritture contabili del creditore;
- il creditore concorrente non poteva dolersi della mancata instaurazione del subprocedimento di riconoscimento trattandosi di eccezione riservata al debitore ed, in ogni caso, inconferente, in assenza di contestazioni in punto di esistenza e quantificazione del credito.

Il ricorso è fondato e può, pertanto, essere accolto nei limiti di seguito indicati.

Va preliminarmente disattesa la censura svolta con il primo motivo atteso che la mancata adozione di provvedimenti istruttori invocati dalla parte opponente non può configurare la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c..

Infondata si rivela ancora la censura svolta con il secondo motivo con cui la ricorrente deduce che il ricorso per intervento della Banca ( ) avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché non corredato dal deposito delle scritture contabili del creditore.

Invero, ai sensi dell'art. 499 co. 2 c.p.c., il creditore "non titolato", che interviene nella espropriazione da altri promossa, deve, a pena di inammissibilità, depositare l'estratto autentico notarile delle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. quando abbia fatto valere un credito per somma di denaro fondato esclusivamente sulle anzidette scritture. Da quanto esposto si ricava *a contrario* che l'osservanza di tale condizione formale non opera in presenza di una delle altre situazioni legittimanti menzionate dall'art. 499 co. 1 c.p.c..

Alla luce di quanto precede, e considerato che la Banca ( ) è intervenuta nella espropriazione da altri promossa in danno di ( ) e ( ) in virtù della causa di prelazione iscritta sull'immobile subastato, il ricorso per intervento è stato correttamente ritenuto ammissibile.

Fondate appaiono, invece, le censure svolte con i restanti motivi in virtù dei quali la ricorrente lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui, per un verso riconosce esclusivamente al debitore il diritto a dolersi della mancata instaurazione del subprocedimento di riconoscimento e, per altro verso, attribuisce rilievo assorbente, ai fini del rigetto nel merito della controversia, alla circostanza che il creditore concorrente non abbia contestato la sussistenza e l'entità del credito vantato dal creditore intervenuto senza titolo.

Innanzitutto non può essere condivisa l'affermazione secondo cui le eccezioni svolte dal creditore concorrente erano riservate al debitore.

La disciplina dettata dall'art. 499 c.p.c. ha, invero, rilevanza pubblicistica.

La violazione delle disposizioni che sanciscono l'inammissibilità dell'intervento dei creditori non titolati nel processo di espropriazione e che subordinano la utile collocazione della loro pretesa, nei casi in cui la stessa non sia stata riconosciuta dal debitore, nei tempi e con le modalità di cui all'art. 499 co. 6 c.p.c., al possesso di un titolo esecutivo può, dunque, essere fatta valere da chiunque sia parte del processo esecutivo ed abbia un concreto interesse alla modificazione del piano di riparto che lo vedrebbe capiente nel caso di esclusione del creditore "contestato".

Affermata la ammissibilità della opposizione promossa dalla [redacted], nella qualità di mandataria della [redacted], ai sensi dell'art. 512 c.p.c., occorre stabilire se la disciplina dettata dall'art. 499 co. 6 c.p.c. sia integralmente applicabile all'intervento senza titolo esecutivo, formalizzato nell'ambito della espropriazione promossa in danno dei debitori diretti del creditore pignorante, da colui che ha diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita sol perché titolare dell'ipoteca volontaria iscritta sul bene pignorato e concessa dai proprietari, quali terzi datori, a garanzia del credito che egli vanta nei confronti di un altro soggetto, estraneo al procedimento.

Accedendo alla tesi della integrale applicabilità alla fattispecie suindicata dell'art. 499 c.p.c. l'intervenuto, che propone il ricorso per far valere il credito, vantato nei confronti di un terzo mai evocato nel processo di espropriazione promosso nelle forme ordinarie (e non secondo lo schema legale di cui all'art. 602 c.p.c.), in danno di coloro che rivestono la duplice posizione di debitori diretti del creditore pignorante e di suoi terzi datori di ipoteca, avrebbe diritto ad ottenere il pagamento delle eventuali somme per le quali dovesse essere utilmente collocato nel piano di riparto in presenza dei due presupposti individuati dal codice di rito.

Più precisamente, egli avrebbe diritto allo svincolo di quanto gli spetta, senza la necessità dell'accantonamento, quando:

- la pretesa fatta valere sia stata riconosciuta non dal terzo datore, proprietario del bene pignorato e debitore diretto del creditore pignorante, ma dal suo debitore,

all'esito della instaurazione del subprocedimento regolato dall'art. 499 co. 6 c.p.c.;

- ovvero, ed in mancanza del predetto riconoscimento, nel caso in cui la sua pretesa fosse stata, nel frattempo, in tutto o in parte, cristallizzata in un titolo esecutivo.

Tale interpretazione presta, però, il fianco a critica.

Non sembra, infatti, percorribile la soluzione favorevole alla integrale applicabilità alla fattispecie dell'art. 499 c.p.c. perché essa condurrebbe ad ipotizzare che il subprocedimento di riconoscimento possa essere promosso in danno del debitore diretto del creditore intervenuto, quantunque quest'ultimo sia un soggetto estraneo alla espropriazione che è stata instaurata nei confronti di altri e che non consente di ritenerlo parte del processo.

E', invero, preferibile affermare che il subprocedimento di riconoscimento sia esperibile a condizione che il debitore evocato per prendere posizione in merito alla esistenza del credito fatto valere dall'intervenuto senza titolo sia parte del processo.

Il subprocedimento di riconoscimento, pur in difetto di una specifica previsione normativa, deve perciò ammettersi solo nei casi il titolare del debito sia colui che subisce l'espropriazione (promossa nelle forme ordinarie) ovvero è litisconsorte di una espropriazione promossa nei confronti del terzo proprietario, nelle speciali forme previste dall'art. 602 c.p.c..

Fatte tali precisazioni, resta da valutare se il creditore intervenuto senza titolo, nei casi come quello in esame, possa beneficiare della attribuzione di somme nel piano di riparto, senza necessità di accantonamento o se, invece, per conseguire tale risultato, debba munirsi del titolo esecutivo.

La tesi restrittiva che subordina, comunque, la attribuzione immediata di quanto dovuto al possesso di un titolo esecutivo appare quella preferibile per un duplice ordine di motivi.

La giurisprudenza ha già affermato che:

nei casi in cui il subprocedimento di riconoscimento non è esperibile (per ragioni di ordine processuale) il credito fatto valere dall'intervenuto senza titolo deve considerarsi a tutti gli effetti integralmente disconosciuto;

in presenza di un credito disconosciuto, il creditore intervenuto senza titolo, cui spetta una utile collocazione nel piano di riparto, ha diritto ad ottenere il solo accantonamento delle somme per le quali dovesse essere utilmente collocato (in presenza di una espressa richiesta e di una tempestiva iniziativa giudiziale finalizzata ad ottenere il titolo esecutivo), in quanto il pagamento resta in ogni caso subordinato al conseguimento del titolo esecutivo (il riferimento è a Cass. n. 774 del 2016 secondo cui *“in presenza il credito vantato dall'intervenuto senza titolo che abbia formalizzato il ricorso oltre l'udienza di autorizzazione alla vendita, si ha automaticamente per disconosciuto, restando preclusa l'attivazione del subprocedimento di verifica regolato dalla norma, senza che da ciò, peraltro, derivi l'inammissibilità dell'intervento stesso; detto creditore, pertanto, per assicurarsi almeno il diritto all'accantonamento in sede di distribuzione, è tenuto a presentare specifica istanza e a dimostrare di aver agito, entro i trenta giorni dalla data dell'intervento tardivo, per conseguire il titolo esecutivo nei confronti dell'esecutato”*).

Sarebbe, invero, distonica rispetto ai principi generali che informano il sistema l'ipotesi di riservare al solo creditore che spieghi intervento nei confronti degli esecutati che siano suoi terzi datori il diritto a sottrarsi alla verifica giudiziale del credito.

Le considerazioni che precedono, rendono ultronea ogni considerazione circa la rilevanza della contestazione del creditore concorrente circa la sussistenza e l'entità del credito.

Per quanto precede, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio. Sarà compito del giudice del merito valutare se, pur non potendosi promuovere il subprocedimento di riconoscimento, il creditore intervenuto avesse o meno diritto a

conseguire l'accantonamento delle somme per le quali è stato utilmente collocato nel piano di riparto.

Il rappresentante della Procura generale

Per questi motivi

chiede che la Corte accolga il ricorso.

Roma,

Il sostituto procuratore generale  
dott. Anna Maria Soldi